

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTIGLIONE, BARTOCCI, ARFE', LENOCI, BALLARDINI,
BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FERRI, FE-
LISSETTI, GIOVANARDI, NOVELLINI, MAGNANI NOYA
MARIA, SALVATORE, SALADINO**

Presentata il 21 aprile 1977

Riordinamento e sviluppo della scuola primaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ispira, nelle linee fondamentali a quella già presentata dal PSI nella scorsa legislatura, la cui « filosofia » resta intatta ed anzi viene rafforzata da una serie di integrazioni dirette a dare una più compiuta definizione al quadro formativo della scuola primaria nel suo complesso e, nel contempo, a meglio definire il meccanismo di sviluppo della scuola dell'infanzia e i conseguenti problemi organizzativi.

L'anticipo a 5 anni della scuola elementare, il rafforzamento del ruolo educativo della scuola dell'infanzia quale momento di grande rilievo del sistema formativo dello Stato, la responsabilizzazione delle regioni in ordine al suo sviluppo, una gestione democratica con la crescente partecipazione anche degli enti locali, costituiscono sempre la struttura portante della proposta socialista. Da rilevare, tuttavia, in essa un'accentuazione del ruolo della scuola dell'infanzia quale momento della scuola primaria un più decisivo intervento di riforma nell'area della scuola dell'obbligo e, in

particolare, della scuola elementare: e ciò non solo quale esigenza riflessa dell'abbassamento a 5 anni dell'età scolastica, ma anche e principalmente in conseguenza della manifesta incongruità delle attuali linee educative della scuola elementare rispetto alle esigenze dei successivi stadi formativi.

La presente proposta si articola su tre titoli: il primo relativo all'assetto della scuola primaria con particolare riferimento alle linee educative della scuola dell'infanzia e della scuola elementare; il secondo allo sviluppo e all'organizzazione della scuola statale dell'infanzia; il terzo dedicato alle norme transitorie nelle quali sono collocate le proposte relative all'anticipo dell'*iter* scolastico.

Struttura della scuola primaria.

La definizione unitaria dell'area della scuola primaria risponde all'esigenza di evidenziare anche sul piano formale la continuità dell'impegno educativo della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, non-

ché l'essenzialità della prima, quale autentico momento scolastico, ai fini della formazione del bambino.

Con la puntuale definizione degli obiettivi e delle linee generali educative della scuola dell'infanzia si tende a rafforzarne l'impegno educativo e la propedeuticità al successivo stadio scolastico, senza tuttavia forzare gli aspetti peculiari della sua funzione.

Nel contempo, l'anticipazione dell'*iter* scolastico e l'esigenza di un organico raccordo con la scuola media impongono una ridefinizione degli obiettivi della scuola elementare in termini di formazione e di nuova disciplina di alcuni suoi aspetti istituzionali.

Per aderenza alla strutturazione del testo normativo si rinvia all'ultima parte della relazione il discorso sull'anticipo dell'*iter* scolastico.

Quanto al problema di una ridefinizione degli obiettivi della scuola elementare, va affermato che è necessario, nella funzione formativa, tener conto dei ritmi naturali dello sviluppo infantile negli aspetti intellettuali sensoriali e socio-affettivi. Occorre, inoltre, mettere in opera attività didattiche individualizzate, atte a promuovere la formazione personale, senza alcuna forzatura e con lo specifico intento di aiutare a superare tutte le forme di condizionamento sociale, che, con connotazioni diverse e in diverso grado, sono riscontrabili nell'ambito di popolazioni scolastiche della fascia d'età corrispondente.

Compito della scuola primaria sarà proprio quello di rimuovere tali condizionamenti, facendo sì che il bambino acquisisca le attività di base, senza le quali diventano impossibili i successivi apprendimenti ed un completo ed armonico sviluppo della personalità. È necessario però che questa finalità vada tenuta presente nella totalità delle sue componenti: la scuola elementare cioè deve essere in grado, ricorrendo a tutti i mezzi disponibili, di fare acquisire a tutti le abilità di base, eliminando quindi, di fatto e di diritto, qualsiasi procedura e risultato selettivo. A tal fine le valutazioni interne al curriculum dovranno essere frequenti, ma sempre finalizzate al raggiungimento effettivo delle finalità da parte di tutti i frequentanti, ivi compresi gli handicappati che saranno oggetto delle specifiche cure loro necessarie, pur frequentando di norma la scuola di tutti, in classi normali.

In particolare, il primo ciclo biennale non può essere inteso come una semplice anticipazione dell'attuale biennio scolastico (che passerebbe dai sei-otto anni al periodo cinque-sette anni) ma va considerato come una fase di acclimatamento flessibile del bambino alle esigenze della scuola. Il lavoro individualizzato e a piccoli gruppi dovrà permettere a ciascun bambino di maturare, secondo il suo ritmo e senza coazioni di sorta, anche ai fini dell'acquisizione dei meccanismi di base della lettura, della scrittura e del calcolo, evitando la frustrazione traumatica che oggi colpisce chi non vi riesce nel corso della prima elementare.

La positiva esperienza della *Infant School* britannica mostra che è ben possibile raggiungere quest'obiettivo, riducendo al minimo lo *shock* iniziale che invece continua a provocare nella nostra scuola un numero di respinti al passaggio dalla prima alla seconda classe (dove, secondo la legge, la bocciatura non potrebbe effettuarsi che in casi eccezionali) pari o maggiore di quello dei ripetenti della seconda classe.

Alle ridefinizioni degli obiettivi e delle linee educative non poteva non conseguire un rinnovamento dei sistemi di valutazione, diretto a dare lo spazio necessario alle motivazioni che determinano il giudizio, anche per consentire una più chiara visione, ai fini di possibili interventi di riequilibrio, della situazione di ciascun allievo.

Sviluppo della scuola dell'infanzia.

L'anticipo dell'accesso alla scuola elementare determina, in termini quantitativi, le esigenze di sviluppo della scuola dell'infanzia. Mentre con l'accesso a 6 anni essa dovrebbe infatti coprire i fabbisogni relativi a tre classi di età, attuando l'anticipo essa dovrà coprirne due.

Il titolo II della nostra proposta è basato su tale premessa: ma non si limita a proporre l'aumento numerico dei posti-alunno disponibili nella scuola materna statale; si ritiene infatti indispensabile rivedere anche la parte della normativa contenuta nella legge istitutiva (18 marzo 1968, n. 444).

Con l'approvazione di tale legge fu, infatti, finalmente raggiunto lo scopo di sanzionare il diritto-dovere dello Stato ad intervenire, con proprie istituzioni, nell'edu-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cazione dei bambini dai 3 ai 5 anni di età, sino ad allora monopolio quasi esclusivo dell'iniziativa privata e, in particolare, degli enti religiosi.

Con quella legge, il cui faticoso *iter* testimonia la dura opposizione di antichi e radicati interessi ideologici e finanziari, si venne a conferire, pur con certi limiti, dignità di « scuola » a tale settore educativo.

Tuttavia quel provvedimento (di cui in ogni caso, proprio per quanto si diceva, il PSI rivendica la paternità) contiene in sé una serie di limiti conseguenti alle soluzioni di compromesso, cui si dovette accedere in sede di trattativa politica per giungere alla sua approvazione.

Basta pensare alla modestia dei finanziamenti disposti dall'articolo 31, in confronto alle stesse somme previste dal successivo articolo 32 in favore della scuola privata; agli interventi assolutamente irrisori per la edilizia del settore e per l'assistenza; ai troppo gravosi oneri previsti per gli enti locali, che hanno messo in crisi proprio i comuni delle aree depresse, in cui favore venivano stabiliti insediamenti prioritari; alle suggestioni familiaristico-assistenziali che permangono in una certa misura nel testo del provvedimento.

Tali limiti, comunque, avrebbero certamente potuto essere, se non eliminati, in gran parte superati ove il problema dello sviluppo della scuola materna fosse stato affrontato dall'Esecutivo con l'impegno che esso richiedeva.

In realtà è avvenuto esattamente il contrario: la centralità della scuola materna, ai fini della formazione dei bambini e del condizionamento socio-culturale dei provenienti dalle classi più povere, non ha fatto venir meno l'ostilità di quelle forze politiche arroccate nella salvaguardia degli interessi privati del settore. Ne è scaturita una politica carente di iniziativa, punteggiata da ritardi e, spesso, da un sostanziale disinteresse per una espansione qualificata della scuola materna, che ha determinato uno svuotamento delle potenzialità riformatrici della legge.

L'assenza di un impegno ha investito sia il quadro normativo che il complesso degli interventi necessari a rendere possibile una accelerata scolarizzazione nel settore.

Sotto il primo profilo, esemplare è la vicenda del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 24 della legge n. 444, regolamento che non ha mai visto la luce.

La sua mancata emanazione ha, tra l'altro, impedito per molto tempo l'effettuazione dei concorsi, rendendo impossibile anche in questo settore un ordinato avvio del sistema di reclutamento del personale.

La conseguente impossibilità di procedere ad ogni accertamento culturale delle aspiranti all'insegnamento delle scuole statali, aggiunta all'assoluta carenza formativa di corsi di studi, come quelli delle scuole magistrali (dei quali si è voluto tenacemente continuare a sostenere la presenza o addirittura facilitare sul piano amministrativo l'espansione) hanno quindi inficiato in partenza la qualità dell'intervento educativo.

Evidenti carenze quantitative e qualitative si sono manifestate anche nel processo di espansione delle strutture e della scolarità.

In questi otto anni s'è avuta una media di incremento annuo di circa 2.400 sezioni; un tasso di sviluppo già di per sé insufficiente a coprire, in un tempo ragionevole, i vuoti lasciati dal tradizionale disimpegno dello Stato in tale area educativa.

In realtà, nel suo complesso, l'incremento globale della scolarità è stato poco rilevante in conseguenza del cedimento della presenza degli enti locali, molti dei quali ormai impossibilitati, per le alte spese e gli irrisori contributi ministeriali (dirottati in gran parte verso le scuole private), a continuare a sopportare l'onere di una autonoma iniziativa. Tra l'altro molti comuni hanno già difficoltà a far fronte a spese su di essi gravanti per effetto dell'articolo 7 della legge n. 444, relativamente alle scuole materne statali, istituite.

Ancora più deficitario l'impegno nel settore edilizio, ove non sono state nemmeno impiegate integralmente le disponibilità finanziarie reperibili in base alla legge n. 641 e tanto meno i finanziamenti a suo tempo previsti dalla legge n. 412 sull'edilizia scolastica.

La conclusione è che, in pratica, tutte le scuole materne statali trovano posto in ambienti reperiti per l'occasione e alla men peggio adattati.

Ugualmente insufficienti gli interventi in materia di assistenza, anche se un miglioramento è conseguito negli ultimi anni alla azione delle Regioni.

Se, infatti, appare abbastanza positivo il dato sulla refezione, della quale fruisce

il 70 per cento degli scolarizzati, non certo confortante è quello sul trasporto alunni, di cui beneficia solo il 16 per cento dei bambini interessati.

È chiaro che l'incidenza negativa di quest'ultimo elemento investe principalmente le zone rurali, che sono a più alta dispersione abitativa.

In conclusione, a nove anni dalla istituzione della scuola materna statale, solo il 15-16 per cento dei bambini dai 3 ai 5 anni può fruire dei suoi servizi.

Orbene, l'esigenza di superare tutte le remore che hanno frenato il processo di sviluppo della scuola materna statale è intimamente legata a quella di inquadrare tale processo in un diverso assetto istituzionale, alla luce delle innovazioni dei decreti delegati e della più generale spinta alla valorizzazione di quelle strutture di governo locali maggiormente idonee a garantire un razionale e coordinato quadro di interventi.

È necessario, quindi, superare l'attuale assetto gestionale, dando allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e agli organi di governo locali della scuola il ruolo che a ciascuno di essi compete.

Sul piano dei contenuti, va rilevato come lo sviluppo di talune esperienze innovative, sia nella scuola statale che in quella comunale, è l'imporsi di una concezione nuova dell'educazione della prima infanzia (fondata sulla coscienza del suo ruolo decisivo a fini di compensazione del condizionamento sociale dei bambini e di eguaglianza scolastica, oltre che della sua necessaria generalizzazione), deve portare alla liquidazione delle residue concezioni tese a mantenerla ancorata al ruolo di appendice logistica della famiglia, o di istituto di mera custodia, e alla conseguente imposizione di *standards* educativi qualificati.

Tutte le considerazioni sopra esposte hanno indotto il PSI a farsi promotore di uno sviluppo organico del settore i cui aspetti caratterizzanti sono, in sintesi, i seguenti:

A) *Qualificazione delle finalità educative* della scuola materna, che, a testimonianza anche formale del suo nuovo ruolo, assume la denominazione di « Scuola statale dell'infanzia ».

Il carattere statale della scuola dell'infanzia viene ribadito e difeso a garanzia

della sua laicità e della sua presenza di pieno diritto nell'area dell'istruzione.

B) *Realizzazione del diritto allo studio* a partire da 3 anni, attraverso l'obbligo per lo Stato di generalizzare la presenza della scuola statale dell'infanzia. A tal fine, non si propongono soluzioni miracolistiche, in quanto, tenuto anche conto delle difficoltà economiche del Paese, il processo di globale scolarizzazione dei bambini di 3 e 4 anni viene impostato nell'ambito di un piano articolato, nei tempi e nelle priorità degli interventi, su un arco di sei anni, per un totale di 660.000 posti-alunno.

Nei primi quattro anni tutti i posti (110.000 all'anno) sono destinati a nuove istituzioni statali, mentre negli ultimi due anni si consente che una quota di essi possa essere utilizzata per la progressiva statizzazione di scuole materne gestite dagli Enti pubblici territoriali; fino al penultimo anno di attuazione del piano a tali scuole è peraltro consentita la concessione di contributi. Con l'anno 1980-81 la scuola materna statale sarebbe pertanto in condizioni di accogliere circa il 65 per cento dei bambini della corrispondente fascia di età.

L'istituzione di 110.000 posti all'anno appare realisticamente possibile, e corrisponde a circa 4.000 nuove sezioni all'anno. È opportuno, d'altra parte, rilevare ancora una volta che solo l'accesso anticipato alle elementari consente di giungere in un arco di tempo ragionevole alla copertura di una quota di fabbisogno come quella sopra indicata; senza tale accesso anticipato, le carenze si prolungherebbero per 5-6 anni in più, a meno di un ritmo molto più elevato nell'istituzione di nuovi posti.

C) *Sistema di governo* basato sui seguenti criteri: lo Stato individua sul piano nazionale le esigenze e finanzia; le regioni programmano e razionalizzano gli insediamenti; i comuni, il personale insegnante e non insegnante e le famiglie degli alunni gestiscono.

A quest'ultimo livello, pur nel rispetto del quadro generale dei decreti delegati, si tende ad incrementare il ruolo dei distretti, si inserisce per la prima volta, ed in posizione molto qualificata, una rappresentanza comunale negli organi di governo, si punta ad una maggiore integrazione tra scuola dell'infanzia e scuola elementare col-

legandole definitivamente sul piano gestionale ad un unico consiglio di circolo.

D) *Potenziamento della funzionalità organizzativa e didattica* delle singole istituzioni, perseguito attraverso una serie di innovazioni che investono l'estensione dell'anno scolastico, la possibilità del tempo pieno, la soppressione della figura dell'assistente, un organico adattabile alle diverse situazioni locali, ed altri interventi diretti anche a rendere più rispondente l'attività della scuola alle esigenze dei figli dei lavoratori.

E) *Maggiore qualificazione del personale* attraverso soluzioni per forza di cose transitorie in vista della riforma dell'istruzione secondaria e dell'università.

Si richiede come livello minimo di studio quello, peraltro già di per sé insufficiente, dell'istituto magistrale cui è stata affiancata per motivi di equità, tenuto conto dei contenuti del corso di studi, la maturità professionale di assistente per comunità infantili. Si prevede la soppressione di quell'autentica vergogna culturale che è la scuola magistrale, facendo tuttavia salve, per un certo periodo, le posizioni individuali acquisite.

Anticipo dell'iter scolastico.

Le motivazioni per una piena scolarizzazione a 5 anni sono state ampiamente riconosciute nei dibattiti avvenuti in sede tecnica, sulla base della anticipata maturazione dei bambini in relazione agli stimoli provenienti dalla società contemporanea. Lo accesso anticipato alla scuola elementare appare la modalità più ovvia per soddisfare tale esigenza, anche se si deve ammettere che esso non è stato attuato in tutti i paesi di sviluppo simile al nostro (nei quali talora si preferisce generalizzare la frequenza alla scuola di tipo preparatorio); d'altra parte, va detto con chiarezza che in nessuno di tali paesi la conclusione degli studi secondari avviene tardi quanto in Italia, sicché andrebbe posto in ogni caso il problema di un anticipo del ciclo secondario. Poiché nel nostro Paese le strutture della scuola elementare su base quinquennale e di quella media su base triennale sono ormai consolidate, mentre le carenze gravissime sono a livello di scuola materna, ap-

pare logica la soluzione dell'inizio delle elementari a 5 anni, apportando ovviamente le necessarie modifiche alla struttura dei cicli ed ai programmi della scuola elementare.

Le motivazioni dell'anticipo, inoltre, vanno considerate anche in relazione alla riforma della scuola secondaria superiore.

La proposta socialista per la scuola secondaria è ancor più organicamente inquadrata in una logica che vede come soluzione a regime, da raggiungere con l'inevitabile gradualismo, un accesso a 13 anni e la possibilità pertanto di concludere l'obbligo a 16, dopo due anni di scuola unitaria e non più di un anno di corsi professionali regionali; ovvero di terminare l'intero ciclo a 18, sia per iscriversi all'università sia per raggiungere, tramite corsi di durata limitata, un titolo professionale intermedio.

Individuata la necessità dell'anticipo, si incontrano sul piano della concreta realizzazione difficoltà dovute al fatto che nello stesso anno avrebbero contemporaneamente accesso alla prima classe elementare due fasce d'età (5 e 6 anni) cosa che determinerebbe un'onda di piena che poi percorrerebbe l'intero sistema scolastico, determinando non pochi inconvenienti.

Se anche si pensasse ad abbreviare di un anno, per alcuni anni, il ciclo elementare, si eviterebbe l'«onda» nella scuola elementare e si avrebbe anche il vantaggio di avere più presto (anziché solo dopo otto anni) l'accesso a 13 anni alla scuola secondaria superiore, ma non si supererebbe lo ostacolo dell'«onda» nella scuola media (e nella scuola secondaria superiore).

Al riguardo, pur tenendo conto che il progressivo incremento delle iscrizioni alla scuola elementare contribuisce in una certa misura a sdrammatizzare tali inconvenienti, è apparso utile superare la difficoltà attraverso una diluizione su vari anni dell'arrivo della fascia di età aggiuntiva. L'articolo 16 del nostro progetto propone pertanto che, negli anni scolastici dal 1977-78 al 1980-81, vengano progressivamente aggiunti i bambini corrispondenti a un bimestre di età; a partire dal 1981-82, vengono iscritti alla prima elementare tutti i bambini che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 agosto.

In questo modo, a partire dall'anno 1981-82, la prima classe elementare avrà di nuovo la consistenza numerica *standard*, e comprenderà tutti i bambini che hanno

compiuto 5 anni tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno in corso.

Se ci si limitasse tuttavia all'ingresso anticipato nella scuola elementare come sopra indicato si avrebbero due inconvenienti:

1) solo nell'anno 1985-86 inizierebbe l'anticipazione dell'accesso alla scuola secondaria superiore;

2) l'aumento di popolazione scolastica, che su ogni singola classe è di 1/8 della fascia aggiunta d'età, riguarda 4 classi successive, per cui ad esempio negli anni 1980-81 e 1981-82 si avrebbe un aumento totale di 2/3 nella popolazione di ogni scuola elementare, negli anni 1984-85 e 1985-86 nella popolazione di ogni scuola media un aumento di 1/2 della fascia stessa.

Per superare i due inconvenienti abbiamo pertanto ritenuto necessario sviluppare, unitamente all'anticipo, un ulteriore intervento. Come indicato nell'articolo 17 esso consiste nel favorire, per alcuni anni, un passaggio anticipato dalla scuola elementare alla scuola media, creando classi di 4^a-5^a unificate.

Si è preferito non adottare, per le modalità di tali passaggi, norme strettamente legate al merito, o alla volontà dei singoli: sono note infatti le obiezioni di tipo politico-sociale alla idea dei salti di classe. Adottando anche per questo secondo intervento, come abbiamo fatto per l'accesso anticipato, un criterio legato alla data di nascita, si favorisce invece la formazione di classi abbastanza omogenee per quanto concerne l'età degli allievi. Proponiamo pertanto che dopo la terza classe vengano inseriti in classe di 4^a-5^a unificata, da cui si accede direttamente alla scuola media, nel 1977-78 i bambini che hanno già compiuto 9 anni entro il 29 febbraio precedente, e negli anni successivi progressivamente i bambini corrispondenti a un ulteriore bimestre di età; a partire dal 1980-81 l'inse-

rimento in classi di tale tipo riguarderebbe i bambini che abbiano compiuto 9 anni entro il 31 agosto. Si è stabilito di non andare oltre tale data sia perché la concentrazione delle due classi terminali in una è inopportuna per bambini che ancora non abbiano 9 anni, sia perché dal punto di vista organizzativo si ottiene in questo modo il più sollecito ritorno a regime della composizione numerica delle classi di scuola media. Col termine dell'anno 1983-84 la necessità di queste classi unificate cessa, perché le quarte elementari comprenderanno ormai (essendosi completato col 1980-81 l'anticipo dell'accesso alla prima) bambini di 8 anni anziché di 9.

Anche se si è ritenuto necessario prevedere che qualche allievo possa non essere inserito nella classe 4^a-5^a unificata o perché gli organismi scolastici ne valutino l'inopportunità o per decisione della famiglia, si può sottolineare che l'istituzione di queste classi presenta, anche al di là dei motivi già ricordati, vari aspetti interessanti. Esse consentiranno infatti di portare alla giusta età nella scuola media allievi che per qualche motivo siano rimasti indietro nei primi anni e per i quali sia possibile un recupero; costituiranno inoltre un importante terreno sperimentale sia per le modalità di attuazione del tempo pieno, sia, eventualmente, per il superamento, negli anni conclusivi della scuola elementare, del docente unico (con ovvie conseguenze da un lato sulla possibilità di una certa specializzazione degli insegnanti, d'altro lato sulla attenuazione del disagio degli allievi nel passaggio al gran numero di insegnanti nella scuola media).

È opportuno rilevare che la proposta ha, tecnicamente, una certa flessibilità. Essa è stata formulata supponendo di fermare lo anticipo dell'accesso ai nati entro il 31 agosto, ma potrebbe adattarsi con poche varianti ad altre scelte, anche suggerite dalle esperienze dei primi anni di applicazione, sia per quanto riguarda l'accesso, sia per quanto riguarda le modalità dei passaggi accelerati alla scuola media.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

STRUTTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA

ART. 1.

(Norme generali).

La scuola primaria è articolata in:

- scuola dell'infanzia;
- scuola elementare.

La scuola dell'infanzia è destinata ai bambini di tre e quattro anni di età.

La scuola elementare, con la quale ha inizio l'obbligo scolastico, è destinata ai bambini che hanno compiuto il quinto anno di età; essa si articola in un biennio iniziale a carattere preparatorio e in un successivo ciclo triennale.

ART. 2.

(Obiettivi della scuola dell'infanzia).

La scuola materna statale assume la denominazione di scuola statale dell'infanzia. La scuola statale dell'infanzia ha come obiettivi lo sviluppo delle capacità affettive, motorie, espressive, costruttive, linguistiche, logiche e l'educazione alle relazioni interpersonali e sociali, allo scopo di assicurare a tutti i bambini di tre e quattro anni il libero sviluppo della propria personalità.

La scuola statale dell'infanzia opera al fine di rimuovere i condizionamenti sociali che pregiudicano l'eguaglianza dei risultati formativi nei livelli successivi di istruzione.

ART. 3.

(Contenuti educativi della scuola dell'infanzia).

In relazione agli obiettivi di cui all'articolo 2, i contenuti dell'attività formativa si articolano intorno ai seguenti indirizzi:

a) sviluppo di relazioni interpersonali fra bambini e fra questi e gli adulti, tali

da assicurare, con un'intensa ed equilibrata dinamica affettiva, la formazione di atteggiamenti di libertà, di autonomia, di responsabilità, di cooperazione;

b) progressiva presa di coscienza della realtà fisica, che consenta attraverso lo stimolo al fare e al costruire l'evoluzione e il controllo delle capacità corporee, l'osservazione e la scoperta dell'ambiente naturale e dei prodotti del lavoro umano, l'abilità nell'uso e nella manipolazione di strumenti e di materiali;

c) graduale acquisizione delle modalità di conoscenza e di comunicazione simbolica, che formino nel bambino capacità di comprensione e di esperienza riferite al linguaggio nelle sue varie forme e possibilità, visive, sonore, audiovisive, e gli facciano conseguire gli aspetti iniziali delle capacità logico-matematiche;

d) avviamento alla vita comunitaria in una scuola gestita democraticamente, aperta, nella sua didattica, ai principi della partecipazione.

Il Ministro della pubblica istruzione adeguerà con proprio decreto gli orientamenti educativi in vigore alle norme della presente legge, su proposta della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, integrata da cinque esperti designati dalla prima sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Modifiche all'ordinamento della scuola elementare).

L'ordinamento didattico della scuola elementare è modificato secondo le disposizioni seguenti.

La scuola elementare è finalizzata alla maturazione complessiva del bambino sul piano fisico, emotivo, intellettuale e sociale.

Nel ciclo biennale iniziale non si dà luogo alla definizione di traguardi interni precostituiti il cui mancato conseguimento possa ingenerare delusione o frustrazione, ed è pertanto esclusa ogni forma di ripetenza. La stimolazione intellettuale e la progressiva familiarizzazione con gli strumenti del leggere, dello scrivere e con alcune elementari abilità matematiche vi si svolge in

forma spontanea e socializzata, tramite anche la formazione di gruppi di gioco e di lavoro cui l'insegnante dedica a rotazione la propria attenzione.

I programmi del secondo ciclo sono formulati e articolati con aderenza ai ritmi normali di sviluppo delle capacità operative e degli interessi del bambino. Essi riguardano l'espressione orale e scritta, le abilità matematiche di base, l'orientamento nell'ambiente fisico-geografico e storico, con speciale attenzione alla formazione del senso del tempo e di un attivo interesse per i fenomeni naturali di più comune esperienza. Nel contempo i programmi forniscono indicazioni sullo sviluppo delle attività espressive grafiche, plastiche, mimiche e musicali, delle attività di lavoro e di quelle più specificamente volte a fare acquisire un progressivo controllo delle proprie abilità fisico-corporee e una buona capacità di interazione sociale con i coetanei e con gli adulti.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di tre membri designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di un membro designato da ognuno degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, emanerà, con proprio decreto, i nuovi programmi della scuola elementare, curando anche il raccordo con i programmi della scuola media.

ART. 5.

(Criteri di valutazione nella scuola elementare).

Il passaggio al terzo anno della scuola elementare avviene in base a un giudizio complessivo, comprendente anche l'indicazione di eventuali esigenze di recupero, formulato dagli insegnanti del Consiglio di interclasse, e può essere negato solo nel caso che tale passaggio sia giudicato dannoso per il bambino ai fini della sua ulteriore maturazione, in quanto manchino le condizioni minimali di sviluppo che gli permettano di collaborare proficuamente con i compagni ai fini delle ulteriori necessarie acquisizioni.

Gli stessi criteri valgono anche per il passaggio alle classi successive alla terza.

I voti sono aboliti. I giudizi di cui ai commi precedenti e quelli formulati con analogo procedura al termine di ciascun anno del secondo ciclo, vengono sintetizzati in una scheda personale, che sostituisce la pagella, in modo da mettere in particolare rilievo le attitudini e gli interessi evolvanti. Tale scheda deve essere inviata alle famiglie e trasmessa d'ufficio per l'intero periodo dell'istruzione obbligatoria, alle scuole di successiva iscrizione dell'alunno.

Il passaggio alla classe successiva è documentato, a richiesta, con apposito certificato.

TITOLO II

SVILUPPO DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA

ART. 6.

(Piani di sviluppo).

Per assicurare a tutti i bambini nelle età interessate il diritto a frequentare la scuola statale dell'infanzia vengono istituiti, dall'anno scolastico 1976-77 all'anno 1981-82, 660.000 nuovi posti-alunno.

La ripartizione, per eguali contingenti annuali di 110.000 posti-alunno, fra le regioni viene effettuata dal Ministro della pubblica istruzione secondo i seguenti criteri:

1) il 70 per cento viene assegnato, nell'ambito di due piani triennali di riparto, in misura proporzionale ai fabbisogni regionali, calcolati sulla base del rapporto fra popolazione residente in età 3-4 anni e gli iscritti a scuole dell'infanzia statali e degli enti pubblici;

2) il 20 per cento viene nello stesso modo ripartito annualmente in misura inversamente proporzionale al reddito medio di ciascuna di esse e tenuto conto dei fenomeni di disoccupazione e di emigrazione;

3) il restante 10 per cento viene attribuito annualmente, sulla base di apposita graduatoria, a quelle regioni nel cui territorio siano particolarmente in atto fenomeni di accelerata urbanizzazione.

Per la determinazione dei parametri di ripartizione previsti nel presente articolo si fa riferimento ai più recenti dati ISTAT disponibili. L'ISTAT è tenuto ad effettuare, su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, le rilevazioni necessarie.

Negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 i contingenti di cui al secondo comma possono anche essere utilizzati per la statizzazione di scuole materne, funzionanti da almeno tre anni, gestite da enti pubblici territoriali che ne facciano richiesta. L'ordine di priorità nell'accoglimento delle istanze di statizzazione è determinato sulla base della situazione di bilancio degli enti medesimi.

Fino all'anno scolastico 1980-81 sono concessi contributi dalle regioni alle scuole materne dipendenti dagli enti pubblici territoriali in misura variabile, in relazione alle rispettive situazioni di bilancio, dal 15 per cento al 30 per cento del costo-alunno della scuola statale dell'infanzia.

La concessione dei contributi è subordinata all'adozione da parte di tali scuole delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrate dall'articolo 10 della presente legge.

ART. 7.

(Programmazione regionale).

Le regioni, oltre alle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e anche con riferimento all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, provvedono, per delega dello Stato, alla programmazione territoriale delle scuole statali dell'infanzia, tenuto conto dei posti-alunno disponibili in base alla determinazione di cui al precedente articolo 6, con riferimento sia alle nuove istituzioni di scuole e sezioni, sia alla riorganizzazione, a fini di maggiore funzionalità, delle istituzioni esistenti.

È in facoltà delle regioni e degli enti locali concedere, su proposta dei Consigli scolastici distrettuali e previo parere obbligatorio degli Istituti regionali di ricerca,

sperimentazione e aggiornamento educativi, finanziamenti aggiuntivi in favore di iniziative di sperimentazione nelle scuole statali e comunali dell'infanzia e di aggiornamento del relativo personale indipendentemente dalla quota di stanziamento statale di cui all'articolo 8.

Le regioni compilano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione, anche in relazione alle proposte dei Consigli scolastici distrettuali di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, un rapporto annuale sulla situazione della scuola dell'infanzia e sull'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle delegate ai sensi del presente articolo. Possono, a questo fine, disporre proprie indagini conoscitive presso le scuole statali dell'infanzia e presso quelle gestite da enti locali territoriali e da altri enti pubblici. Un documento, contenente i rapporti regionali, viene trasmesso annualmente dal Ministro della pubblica istruzione al Parlamento.

ART. 8.

(Piani di istituzione).

Le regioni, nel formulare i piani di istituzione e di riorganizzazioni delle scuole statali dell'infanzia di cui al precedente articolo 7, tengono conto dell'ampiezza dei fabbisogni, delle condizioni locali di sviluppo economico e sociale e delle disponibilità dei locali.

Esse orientano la localizzazione delle scuole statali dell'infanzia favorendone il consolidamento con le scuole elementari al fine di organizzare servizi, infrastrutture ed esperienze educative comuni.

La regione trasmette annualmente il piano di istituzione al Ministero della pubblica istruzione ed ai provveditorati agli studi operanti nell'ambito della regione stessa indicando il contingente di posti-alunno assegnato a ciascuna provincia, nonché il numero delle scuole e delle sezioni da istituire e la loro localizzazione. Trasmette anche il piano delle scuole da statizzare, ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede, in conformità ai predetti piani, alla ripartizione fra i provveditorati agli studi, in relazione al numero delle scuole

e delle sezioni istituite, degli stanziamenti concernenti la spesa per il personale insegnante e non insegnante, e quella per il funzionamento amministrativo e didattico.

Una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto per ogni regione per le spese di funzionamento amministrativo e didattico è destinato a interventi di riequilibrio sociale o di innovazione didattica, decisi dalla regione anche in relazione alle proposte dei Consigli scolastici distrettuali.

ART. 9.

(Funzioni del Consiglio scolastico distrettuale).

Il Consiglio scolastico distrettuale, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, formula ai competenti organi proposte tendenti ad assicurare, attraverso la riconversione funzionale e l'accorpamento di scuole elementari e scuole dell'infanzia, condizioni di funzionamento più efficienti delle strutture già esistenti. Il Consiglio scolastico distrettuale provvede altresì ad assicurare il coordinamento, per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento didattico, fra la scuola statale dell'infanzia e le scuole degli enti locali territoriali.

Il Consiglio scolastico distrettuale indica i criteri di precedenza nelle domande di iscrizione, avendo cura di favorire le famiglie le cui condizioni economiche e sociali risultino più disagiate.

Il Consiglio scolastico distrettuale indica altresì i criteri di inserimento di bambini handicappati nelle scuole statali dell'infanzia dotate di adeguate attrezzature. Quando lo sviluppo dei servizi regionali di assistenza e medicina scolastica lo consenta propone la soppressione delle sezioni speciali di scuola materna.

ART. 10.

(Organi di gestione).

La gestione delle scuole statali dell'infanzia e delle scuole elementari è affidata ad un unico Consiglio di circolo.

Fanno parte del Consiglio di circolo tre rappresentanti del comune nel cui territorio ha sede il circolo didattico, designati

dal Consiglio comunale garantendo la rappresentanza della minoranza.

Valgono per la rappresentanza delle altre componenti del Consiglio di circolo le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con la riserva di almeno un seggio rispettivamente per il personale insegnante e per i genitori degli alunni della scuola statale dell'infanzia.

Il collegio dei docenti della scuola statale dell'infanzia è organizzato distintamente dal collegio dei docenti della scuola elementare. Di tale collegio fanno parte gli insegnanti di ruolo e non di ruolo della scuola statale dell'infanzia. Il collegio è presieduto dal direttore didattico.

Al collegio dei docenti della scuola statale per l'infanzia si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Presso ogni scuola statale dell'infanzia è istituito un consiglio di scuola, formato dagli insegnanti, da un pari numero di genitori eletti annualmente, da un rappresentante del personale non insegnante e presieduto da un coordinatore didattico eletto dagli insegnanti.

Uno dei coordinatori didattici, designato dal collegio dei docenti, esercita le funzioni di cui alla lettera g) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Sono abrogati gli articoli 13 e 19 della legge 18 marzo 1968, n. 444. Sono abrogate altresì le norme contenute negli articoli 30, 32, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in quanto in contrasto con il presente articolo.

Il Consiglio di scuola assicura il funzionamento didattico e amministrativo della scuola, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di circolo e del collegio degli insegnanti, coordinando l'attività delle diverse sezioni e promuovendo attività comuni ad alunni di diverse sezioni o della scuola nel suo complesso. Esso dovrà altresì agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie.

ART. 11.

(Norme di funzionamento).

Ogni scuola statale dell'infanzia è composta complessivamente di un minimo di

5 sezioni e di un massimo di 11, che in zone ad alta dispersione abitativa e per limiti derivanti dalle strutture edilizie possono anche essere collocate in sedi diverse.

Si può derogare ai limiti di cui al precedente comma, assicurando tuttavia la presenza di almeno tre sezioni, ove le scuole stesse abbiano sede in locali annessi ad una scuola elementare statale.

Ciascuna sezione raccoglie da 25 a 30 iscritti senza distinzione di sesso.

L'orario giornaliero della scuola statale dell'infanzia è di 7 ore. In relazione alle esigenze locali possono essere istituite scuole o sezioni con un orario di apertura di 10 ore, prolungabile a 11 con deliberazione del Consiglio di circolo, di cui almeno due dedicate alla mensa e al riposo.

L'attività della scuola statale dell'infanzia inizia il 1° settembre e termina il 30 giugno.

Su richiesta di almeno 15 genitori, e purché sia assicurata la presenza di altrettanti bambini, può essere disposto che la scuola resti aperta anche con orario ridotto e con sezioni miste per età nel mese di luglio.

ART. 12.

(Personale).

All'insegnamento nella scuola dell'infanzia sono ammessi i cittadini di ambedue i sessi.

Ad ogni scuola statale dell'infanzia sono assegnati 5 insegnanti per le prime tre sezioni e 3 insegnanti per ogni successivo gruppo di sezioni. A ciascuna sezione con orario di apertura di 10 o 11 ore sono assegnati due insegnanti.

Sono abrogati i ruoli provinciali delle assistenti di scuola materna e le relative carriere di cui agli articoli 1, 2, 4 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Le assistenti di scuola materna statale che all'entrata in vigore della presente legge risultino di ruolo per effetto dell'articolo 2 della legge 19 luglio 1974, n. 349, se in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal secondo comma del successivo articolo 15 per l'insegnamento nella scuola statale per l'infanzia, vengono inquadrate nei ruoli del personale insegnante; qualora invece siano in possesso del diploma di li-

cenza media inferiore sono assunte nel ruolo degli applicati di segreteria.

La valutazione del servizio prestato nei ruoli di provenienza verrà effettuata in base alle norme vigenti.

Per le assistenti con incarico a tempo indeterminato che siano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'insegnamento nella scuola statale dell'infanzia, saranno indetti corsi abilitanti speciali per l'inquadramento in ruolo.

Le assistenti con incarico a tempo indeterminato in possesso del solo diploma di scuola media inferiore saranno assunte nel ruolo degli applicati di segreteria previo apposito corso.

ART. 13.

(*Oneri dei comuni*).

La custodia, la manutenzione, la pulizia dei locali adibiti a scuole statali dell'infanzia sono a carico dei comuni, i quali ricevono a tal fine contributi dalle regioni.

Le mense, i trasporti, e tutti gli altri servizi necessari per garantire la frequenza sono assicurati secondo le norme stabilite dalla legislazione regionale.

ART. 14.

(*Edilizia*).

Gli interventi di edilizia scolastica connessi ai programmi di istituzione e riorganizzazione di cui al precedente articolo 4 saranno effettuati secondo le procedure e con i finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, nonché, per quanto occorra, con altri interventi finanziari dello Stato, in base ai principi generali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

I piani edilizi regionali favoriscono il consolidamento della scuola statale dell'infanzia con le scuole elementari.

In attesa dell'attuazione dei piani edilizi regionali, con decreto prefettizio da adottarsi su proposta dei comuni, possono essere destinati anche temporaneamente, ad uso di scuola statale dell'infanzia, locali appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici.

I comuni, inoltre, possono procedere:

1) all'affitto dei locali previa autorizzazione della regione;

2) alla requisizione temporanea, in caso di particolare urgenza, di locali non utilizzati appartenenti ad enti o privati.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 15.

(Norme transitorie).

Il personale insegnante delle scuole statali dell'infanzia è assunto in ruolo in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore l'accesso al ruolo degli insegnanti di cui al precedente comma è consentito ai cittadini di ambedue i sessi in possesso della maturità magistrale o della maturità professionale di assistente per comunità infantili.

Entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge possono accedere al predetto ruolo anche i diplomati delle scuole magistrali e coloro che siano in possesso del diploma di qualifica di assistente per l'infanzia rilasciato da un istituto professionale di Stato, purché abbiano frequentato uno speciale corso di qualificazione di durata non inferiore ad un anno, ridotto a sei mesi per il personale già in servizio come assistente presso le scuole statali dell'infanzia, riportando al termine di esso un giudizio di idoneità. Tali corsi sono promossi dai competenti organi in collaborazione con gli Istituti universitari.

La scuola magistrale è soppressa, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I relativi alunni potranno essere accolti nella corrispondente classe di istituto magistrale, purché in possesso della licenza di scuola media.

ART. 16.

(Accesso alla prima elementare).

Con l'inizio dell'anno scolastico 1977-78 sono iscritti alla prima classe elementare i nati entro il 29 febbraio 1972. All'inizio di

ognuno dei tre anni scolastici successivi vengono iscritti alla classe stessa i nati rispettivamente entro il 30 aprile 1973, il 30 giugno 1974, il 31 agosto 1975.

A partire dall'anno scolastico 1981-82 vengono iscritti alla prima classe elementare tutti coloro che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 agosto precedente.

ART. 17.

(Costituzione in via transitoria di classi di quarta e quinta unificate).

Dall'anno scolastico 1977-78 all'anno 1983-84 sono istituite classi elementari di quarta-quinta unificate. A dette classi sono ammessi, a meno di motivato parere contrario dei competenti consigli di interclasse o di esplicita rinuncia dei genitori, gli allievi che abbiano concluso la terza classe e che abbiano compiuto i 9 anni rispettivamente: nell'anno 1977-78 entro il 28 febbraio precedente; nell'anno 1978-79, entro il 30 aprile precedente; nell'anno 1979-80, entro il 30 giugno precedente, negli anni dal 1980-81 al 1983-84, entro il 31 agosto precedente.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta della commissione tecnica di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, disporrà con proprio decreto le norme relative al funzionamento delle classi di quarta-quinta unificate. Agli allievi di dette classi sarà assicurata una particolare assistenza didattica, di regola tramite la giornata scolastica a tempo pieno.

ART. 18.

(Aggiornamento del personale docente).

Su proposta della commissione di cui all'articolo 4 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, predisporrà con propria ordinanza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano nazionale per l'aggiornamento dei docenti della scuola elementare.

Le attività di aggiornamento di cui al precedente comma saranno coordinate dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

ART. 19.

(Concorsi a direttore didattico).

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 è così modificato: « Ai concorsi a posti di direttore didattico sono ammessi gli insegnanti delle scuole dell'infanzia ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ».

ART. 20.

(Norme finali).

Salvo ove diversamente disposto, la presente legge entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua approvazione.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge stessa.